

<b>COMUNE DI SERINO (PROV. AVELLINO)</b>	<b>Numero</b>  4	<b>Data</b>  13/01/2026
--	------------------------	-------------------------------

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**Copia**

---

**OGGETTO: TARI 2026 - RISCOSSIONE TRIBUTI TARI CON MODALITÀ ACCONTO E SALDO.**

---

L'anno 2026 addì 13 del mese di Gennaio alle ore 18.40, presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata a norma di legge.

**All'appello risultano presenti i seguenti assessori in carica:**

---

VITO PELOSI	SI
DI ZENZO DONATO	SI
DELLE GRAZIE PELLEGRINO	SI
COLACURCIO PALMA	SI
AMOROSO CARMELINA	SI

---

**presenti n.5 ed assenti n.0**

Assume la presidenza il sig.AvV. VITO PELOSI in qualità di Sindaco  
il quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale  
DOTT. ALBERICO SERRELLI**

---

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti TARI;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

la deliberazione di ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; la deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della citata Legge n. 147/2013 le tariffe sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, specificando che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Serino è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il Comune, ai fini della commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. n.158/1999;

VISTI i commi da 641 a 668 del citato articolo, concernenti la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, come modificati dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e in particolare:

- comma 641, ai sensi del quale il presupposto impositivo della Tassa Rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva;

### RICHIAMATE:

la Delibera 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i. con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR; la Delibera 386/2023/R/RIF del 3.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;

la Delibera 133/2025/R/RIF del 1.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del **“Bonus Sociale Rifiuti”**;

la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;

la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del **bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate**;

la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)**, che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il **terzo periodo regolatorio 2026- 2029**;

ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;

Visto il comma 677 dell'articolo 1 della **Legge di Bilancio 2026**, con il quale il legislatore interviene sulle tempistiche di approvazione del **Piano economico finanziario (Pef)** e delle **tariffe TARI**, fissando il nuovo termine al **31 luglio** di ogni anno;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di dover elaborare il PEF 2026-2029 , entro la predetta scadenza del 31.07.2026, e di conseguenza, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026

RITENUTO, comunque, necessario ed opportuno assicurare al bilancio comunale una tempestiva riscossione del tributo in attesa dell'elaborazione del citato PEF 2026-2029 e delle tariffe Tari 2026;  
VISTO l'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede che il Comune stabilisca il numero e le scadenze di pagamento della TARI;

VISTI:  
l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
lo Statuto Comunale;  
il vigente Regolamento TARI;  
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

#### D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di determinare, per l'anno 2026, le scadenze per il pagamento della tassa rifiuti con le seguenti modalità:
  - in acconto, applicando le tariffe TARI 2025, in tre scadenze e, precisamente, entro il 31.05.2026, 31.07.2026 e il 30.09.2026;
  - a saldo, applicando a conguaglio le tariffe TARI 2026, entro il 30.11.2026
3. Di dare atto che sull'importo della Tassa rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'aliquota deliberata dalla Provincia.
4. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PARERE:

In ottemperanza all'art. 49 e 147 bis del D.Leg.vo n. 267/2000, si esprime il seguente parere:  
Parere favorevole del responsabile del settore finanziario in ordine alla Regolarità Tecnica dell'atto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dr.ssa Modugno Daniela

#### PARERE:

In ottemperanza all'art. 49 e 147 bis del D.Leg.vo n. 267/2000, si esprime il seguente parere:  
Parere favorevole del responsabile del settore finanziario in ordine alla Regolarità contabile dell'atto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dr.ssa Modugno Daniela

Copia

del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to AVV. VITO PELOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. ALBERICO SERRELLI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

**CHE la presente deliberazione:**

[] - è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000;

**CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_**

[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, perché non soggetta a controllo (art.134, comma 3°, D. Lgs. n.267/2000);

[] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D. Lgs. n.267/2000);

dal Municipio, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Alberico Serrelli

=====

**Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.**

dal Municipio, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. ALBERICO SERRELLI